

ORDINANZA 1/2024 Aeroporto di Lampedusa

Il Direttore Territoriale Sicilia Occidentale, territorialmente competente per l'aeroporto di Lampedusa.

Visti:

- Il *Regolamento (UE) n. 139/2014* della Commissione del 12 febbraio 2014 e ss.mm.ii., che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Il *Codice della Navigazione*, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.mm.ii.
- Il *Decreto Legislativo n. 250/97*, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
- Il Provvedimento del sig. Direttore Generale dell'ENAC n. 138 del 19/12/2023 con il quale è stato approvato e reso esecutivo il (P.N.S.) *Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile – Parte A, Edizione 3, Emendamento 1 del 7 novembre 2023*.
- La Circolare ENAC APT-19.

Considerato:

- Che il 17 settembre 2023 il *Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica* e del *Presidente della Commissione Europea* hanno utilizzato l'aeroporto di Lampedusa per una visita istituzionale.
- Che la *Stazione Carabinieri* di Lampedusa ed il Gestore aeroportuale *AST Aeroservizi* sono stati avvisati della suddetta visita con un brevissimo preavviso (poche ore).
- Che nell'occasione un rilevante numero di vetture di scorta alle Personalità è entrato nell'*air side* dell'aeroporto di Lampedusa.
- Che durante il trasferimento dalla sala riunioni dell'aeroporto (posta nel *land side* aeroportuale) al piazzale aeromobili (posto in *air side*), al termine della conferenza stampa conclusiva della visita istituzionale, un alto numero di persone è transitato dalle postazioni di controllo security per raggiungere il velivolo in sosta, rendendo impossibile la gestione del servizio a cui dette postazioni sono destinate e per cui sono calibrate.
- Che l'evento, riesaminato e valutato nel corso di appositi *Comitati di Sicurezza Aeroportuali* tenuti sull'argomento, ha evidenziato:

- i. l'accadimento di un *incidente* di security (transito di persone non esentate dai controlli in air side senza l'effettuazione dei controlli di security previsti dal P.N.S.);
 - ii. l'innalzamento non valutato e controllato del *rischio safety*, in senso tecnico normativo, in *apron* (piazzale di sosta aeromobili);
 - iii. la necessità di aggiornare la procedura eventi già in vigore, prevedendo, in particolare, la gestione differenziata degli eventi sulla base del preavviso agli Enti aeroportuali e ponendo degli ordinari limiti che tengano conto delle ridotte dimensioni dell'infrastruttura aeroportuale, fatta sempre salva una linea di azione per i casi di *contingency* da sviluppare tenendo conto del normale riparto di competenze previsto dall'Ordinamento.
- Che, in merito all'innalzamento dei livelli di rischio safety e all'accadimento security occorsi in occasione dell'evento di cui al punto precedente, entrambi sono stati valutati in sede di riesame "*non accettabili*" in termini tecnico - normativi, per:
 - i. Le stesse personalità istituzionali coinvolte,
 - ii. la generale incolumità di tutti gli intervenuti,
 - iii. gli obiettivi della visita istituzionale,
 - iv. il mantenimento dell'ordinario livello di operatività aeroportuale, strategico per le esigenze di vita della popolazione dell'isola.
 - In caso di previsione di eventi ad alto rischio (*rectius*: inaccettabile) o, *ex post* in caso di incidente security, come durante la visita del 17 settembre u.s., la normativa dell'Unione Europea obbliga gli Stati contraenti e, in loro nome, le Autorità Nazionali di Aviazione Civile, ad adottare efficaci ed efficienti misure preventive.
 - Che le doverose necessità di tutela delle personalità istituzionali poste in essere dagli Organi dello Stato competenti devono, quindi, essere coordinate con le imprescindibili valutazioni di *safety* e *security* dell'aeroporto.
 - Che, d'altro canto, l'utilizzo dell'aeroporto di Lampedusa per la visita di personalità, anche di altissimo livello, non può considerarsi eccezionale, per i noti motivi collegati al fenomeno migratorio.
 - Che, inoltre, le suddette visite di personalità possono avvenire, come sono avvenute, con breve o brevissimo preavviso.

- Che, per la valida individuazione delle misure preventive in argomento, in particolare per gli eventi senza utile preavviso, occorre partire, come evidenziato in precedenza, dal riparto di competenze fissato dalla normativa vista in premessa, il quale prevede che:
 - i. il gestore aeroportuale amministri e gestisca in sicurezza l'aeroporto assegnato in concessione d'uso;
 - ii. l'Arma dei Carabinieri, a cui sull'aeroporto di Lampedusa sono attribuite le funzioni che il P.N.S. attribuisce alla *Polizia di Frontiera* e, in particolare, l'esercizio delle pubbliche potestà in materia di *aviation security*;
 - iii. l'ENAC, quale unica autorità di regolazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile.
- Su tali premesse si è dato mandato al gestore aeroportuale *AST Aeroservizi S.p.A.* di predisporre una bozza di procedura eventi in coordinamento con tutti gli Enti aeroportuali coinvolti, aggiornata con le indicazioni emerse durante l'analisi del caso di studio "*Visita personalità istituzionali del 17 settembre 2023*".
- Che la suddetta bozza procedurale è stata esaminata in sede di *Comitato di Sicurezza Aeroportuale* (in particolare nelle sedute del 21 settembre e 14 novembre uu.ss.) e che la suddetta bozza è stata accettata dagli Enti presenti in Comitato.

Ritenuto:

di dover provvedere in proposito.

ORDINA

Articolo 1:

In caso di arrivo con aeromobile di personalità istituzionali in visita ufficiale presso l'aeroporto di Lampedusa verrà applicata la *Procedura* allegata alla presente *Ordinanza* e da considerarsene parte integrante ed inserita all'interno del *Regolamento di Scalo*.

Articolo 2:

La mancata applicazione della *Procedura* di cui all'articolo precedente, per qualunque motivo ciò avvenga, potrà costituire base di limitazioni parziali o totali dell'operatività aeroportuale o di una sua parte da parte di *AST Aeroservizi S.p.A.* Le suddette limitazioni, da inquadrare nell'ambito della lettera *e-ter* dell'*articolo 705 del Codice della Navigazione*, sono soggette a ratifica ENAC.

Articolo 3:

la presente *Ordinanza*, con allegata *Procedura* integrata, sarà inviata a tutti gli Enti e soggetti competenti ed interessati e sarà pubblicata, a cura del Gestore aeroportuale AST Aeroservizi S.p.A., nella pertinente sezione della Parte AD dell'A.I.P. – Italia ed inserita all'interno del Regolamento di Scalo.

Articolo 4:

avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso presso il Giudice competente.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e fatta osservare.

Il Direttore
Dott. Pietro Paolo Bonfiglio
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)